



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO  
REGIONALE**

**Oggetto:** PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis e L.R. 10/2010 art. 73 bis - progetto di “Adeguamento volumetrico della discarica per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR). Proponente: Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.

**Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

**Alla c.a.**

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A

Comune di Terranuova Bracciolini

Settore Tutela Acqua e Costa

Settore Pianificazione del territorio

**e p.c**

Comune di San Giovanni Valdarno

Comune di Figline Incisa Valdarno

Comune di Castelfranco Piandiscò

Comune di Reggello

Comune di Loro Ciuffenna

Comune di Montevarchi

Comune di Cavriglia

Provincia di Arezzo

Città Metropolitana di Firenze

Az. USL Toscana sud est - *Dip.to Prevenzione di Arezzo*

ARPAT - *Dipartimento di Arezzo*

ATO Rifiuti Toscana Sud

A.I.T. - *Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno*

Publiacqua S.p.A.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Sett.le

IRPET

Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno

**Ai Responsabili dei seguenti Settori regionali:**

- Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti
- Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
- Tutela della natura e del mare

*Direzione Ambiente ed Energia*



- Genio Civile Valdarno Superiore  
*Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile*

- Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio  
*Direzione Urbanistica*

- Settore Programmazione Viabilità  
*Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL*

- Forestazione. Usi civici. Agroambiente  
- Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo  
Sviluppo delle Attività Agricole  
*Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale*

In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 21/01/2021, a seguito dell'istanza del proponente pervenuta al protocollo regionale n. 357070 del 19.10.2020 e completata formalmente in data 24/12/2020 (prot n. 452247), in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 come di seguito indicato.

Si ritiene tuttavia opportuno premettere che, dall'istruttoria sin qui condotta, sono emerse alcune criticità del progetto in relazione a componenti ambientali già caratterizzate da uno stato attuale critico e che pertanto potrebbero costituire aspetti di non compatibilità.

In particolare si fa riferimento al tema dell'inquinamento della falda, per il quale ARPAT ha segnalato di non condividere le ipotesi di sussistenza di un fondo naturale (ad oggi mai quantificato) e l'asserita provenienza da monte idraulico di parte della contaminazione, non sufficientemente dimostrata, esprimendo quindi fondati dubbi su parte del modello geologico ed idrogeologico che la sottende e al tema degli odori, in relazione a quanto emerso dalla Valutazione dello studio diffusionale che evidenzia, per lo scenario attuale e per lo scenario di progetto, livelli non accettabili di potenziale disturbo con particolare riferimento all'abitato di San Giovanni.

Si segnala inoltre che con nota del 15/12/2020 (prot. 0439013) il Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti ha informato il Settore VIA procedente “[...] che il Dipartimento ARPAT di Arezzo, nel rapporto di ispezione ambientale trasmesso in data 24 settembre 2020, in atti reg.li prot 0325462 (allegato 1) ha evidenziato:

- *il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee (paragrafo RIA 2.4.1);*
- *la necessità che la CSAI SPA, in qualità di gestore della discarica, procedesse ai sensi dell'art.242 del Dlgs 152/06 alla notifica di potenziale contaminazione.*

*Con successiva nota del 28/09/2020, in atti reg.li prot. 329027 (allegato 2), il gestore ha invece comunicato:*



- di non condividere le conclusioni a cui è pervenuta l'agenzia, in ordine alla riferibilità dei superamenti riscontrati all'attività di discarica;
- di ritenere che non possa considerarsi accertata la propria responsabilità per i superamenti riscontrati e comunica i superamenti riscontrati in qualità di soggetto non responsabile, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs 152/06, non provvedendo alla compilazione del Mod A su Sisbon come previsto dalla Dgrt 301/2010.

A seguito di tale comunicazione, Arpat ha provveduto in data 02/12/2020, ai sensi dell'art. 244 comma 1 del Dlgs 152/06, alla notifica di potenziale contaminazione. Il sito risulta censito con il codice AR-1195. [...]”.

A tal proposito è stato condotto specifico approfondimento istruttorio volto ad accertare la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta (AIA rifiuti): i Settori regionali Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (SPLEI), competenti rispettivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla verifica di coerenza del progetto con il PRB, non hanno evidenziato, in questa fase, motivi ostativi alla procedibilità dell'istanza di PAUR; è stato tuttavia evidenziato che, qualora emergesse la necessità di proseguire con l'intervento di bonifica (iscrizione in anagrafe), troverebbe applicazione il criterio escludente del PRB che, si ricorda, "ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa non idoneità di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi".

Ciò premesso si suggerisce quindi al Proponente di valutare attentamente la possibilità di superare le suddette problematiche prima di procedere alla elaborazione e presentazione della sotto elencata documentazione integrativa.

#### **A) Richieste di integrazioni di ARPAT**

Si chiede al Proponente di fornire tutti gli approfondimenti e le integrazioni indicate da ARPAT nel proprio contributo istruttorio del 19/03/2021 e relativi allegati.

#### **B) Valutazione Impatto Ambientale**

1. In riferimento alla **pianificazione in materia di rifiuti**, si osserva che, per quanto la gestione dei rifiuti speciali sia svolta in condizioni di libero mercato, la previsione di progetto richiede un approfondimento in merito alla necessità di collocazione in discarica dei quantitativi di rifiuti attesi e dei mercati di riferimento, tenuto conto degli obiettivi europei di riduzione di conferimento in discarica e anche delle indicazioni generali contenute nel PRB. In particolare si ritiene necessario che il proponente motivi, con stime e dati di dettaglio il più possibile aggiornati, la necessità dell'ampliamento delle volumetrie rispetto ai fabbisogni di volumi di discarica per i rifiuti speciali prodotti in Regione Toscana, indicando il previsto bacino di provenienza.
2. Per quanto riguarda l'aspetto relativo ai **criteri di localizzazione** di cui all'Allegato 4 al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), si richiede che il proponente:
  - a. completi l'analisi di localizzazione dell'area interessata dall'ampliamento con la valutazione dei seguenti criteri presenti nel paragrafo 3.4.2 del PRB che non sono stati presi in esame:



- i. criterio escludente relativo a “Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell'individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004 ”, riportato al punto 29 del paragrafo 3.4.2 del PRB;
  - ii. criterio penalizzante relativo a “Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino” riportato nel medesimo paragrafo.
  - b. produca un approfondimento che faccia chiarezza e definisca in maniera certa la distanza dell'ampliamento dal perimetro del più vicino centro abitato;
  - c. approfondisca la correlazione tra la classificazione dell'area di ampliamento a pericolosità da frana elevata (P.F. 3), secondo quanto previsto dal PAI, e il criterio escludente relativo “Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - d. chiarisca se, come indicato nella parte del SIA che riguarda la compatibilità con il RU, una piccola porzione dell'area ricade in zona di rispetto stradale o se invece trattasi di refuso.
3. Per quanto riguarda la **relazione geologica**, secondo le tre sezioni di tavola 9 ivi riportate, dovranno essere redatte tavole di dettaglio del modello litostratigrafico e geotecnico; sulle medesime tre sezioni dovranno essere ripetute le verifiche globali di versante (allo stato di progetto, allo stato attuale e allo stato transitorio) adottando dei modelli rigorosi secondo superfici generiche non circolari. I risultati delle verifiche dovranno essere riportati in un apposito elaborato in cui, oltre ai tabulati di calcolo, siano esplicitate le famiglie di superfici con coefficienti di sicurezza minori e dovranno essere puntualmente esplicitate le condizioni di verifica in particolare quando impongono limiti alla lunghezza e alla profondità delle superfici indagate. Al solo scopo di indagare una condizione limite poco probabile ma comunque possibile la verifica in transitorio dovrà considerare in condizioni drenate la parte più superficiale della sezione.
4. In materia di **scarichi idrici**, con riferimento alla documentazione presentata dal proponente ai fini della regolarizzazione degli scarichi S1 e S5 nel Borro Riofi, il Proponente dovrà sostituire gli elaborati progettuali relativi allo scarico S1 con quelli relativi allo scarico S2 e chiarire le modalità di recapito all'interno del corso d'acqua AV 11914.
5. Per quanto attiene la **componente vegetazione**, in modo particolare per quanto riguarda l'area individuata dal proponente per l'espansione a ovest della discarica si chiede di valutare se la porzione incolta (almeno da quanto risulta da aerofoto allegata) e ricadente all'interno del perimetro evidenziato in documentazione, possa essere assimilata a bosco oppure no. Tale dichiarazione va presentata a firma e timbro dell'Ordine di appartenenza di tecnico abilitato che valuti, in campo, le caratteristiche vegetazionali dell'area ai sensi di quanto previsto all'art.3 comma 4 della Legge forestale della Toscana 39/00 e art. 2 del suo Regolamento applicativo 48/R/2003.
6. In relazione agli **aspetti naturalistici e relativi alla rete ecologica** il proponente deve chiarire quanto segue:
- a. per una migliore comprensione dei dati naturalistici descrittivi dell'area di interesse, si chiede di indicare la specie di “ rapace di valore naturalistico, individuata attraverso la consultazione del Repertorio Naturalistico Toscano (progetto RENATO: Università di Firenze, Museo di Storia Naturale, 2003; Sposimo e Castelli, 2005)”, la cui presenza è stata confermata anche nel sopralluogo effettuato il 12 luglio, riportato a pag. 353 dello Studio di Impatto ambientale;



- b. si chiede un approfondimento delle interferenze generabili dal progetto sul corso d'acqua posto ad ovest del nuovo sedime e contiguo ad esso, indicando se sia stata riscontrata la presenza di eventuali specie faunistiche di interesse conservazionistico e le misure di mitigazione che si intendono eventualmente adottare;
- c. si chiede di fornire ulteriori precisazioni sull'ipotesi di possibili impatti per collisione ipotizzati nella fase di cantiere, di gestione e di ripristino della nuova discarica nei riguardi dell'albanella minore, specie di interesse conservazionistico a livello comunitario e del gheppio, specie di interesse a livello regionale; si chiede anche di chiarire le ipotesi di impatti per collisione con rapaci notturni (civetta, barbagianni);
- d. nelle aree boscate di nuovo impianto, si dà atto che la nuova composizione floristica appare migliorativa rispetto alla precedente, che vedeva anche l'impiego di specie non tipiche della flora locale (es. pini, cipressi); tuttavia si chiede di valutare l'impiego di altre latifoglie al posto di *Quercus ilex*, ed in particolare la possibilità di messa a dimora nelle aree più fresche, di esemplari di farnia (*Quercus robur*), specie di pregio presente delle aree boscate residuali del Valdarno e specie di interesse regionale, inserita nell'allegato A della L.R. 56/2000. In generale, per gli interventi di rivegetazione si richiamano le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015:
- “c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus sp.pl.*), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;
- c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali”;
- e. si osserva come la superficie originaria di bosco di impianto artificiale era pari a 17.600 mq e ne verrà ripristinata solo la porzione di 14.400 mq che sarà sottratta per il nuovo sedime; si rileva come la frammentazione e la forma dell'area boscata costituiscano elementi che incidono sulla sua funzionalità ecologica, pertanto si chiede di valutare la possibilità di realizzare un'area boscata di dimensioni almeno pari a quella originaria (e possibilmente anche più estesa) e in continuità con gli altri nuclei già presenti nelle zone circostanti la discarica (in particolare a nord ed a ovest), in modo da migliorare la qualità ecologica delle aree forestali attorno alla discarica ed i servizi ecosistemici ad esse associabili. Si chiede inoltre di valutare la possibilità di anticipare l'impianto delle nuove aree boscate alle prime fasi del progetto, visti i tempi lunghi di insediamento della vegetazione forestale;
- f. si chiede di valutare la possibilità di realizzare un rafforzamento della fascia di vegetazione ripariale lungo il fosso che scorre ad ovest della nuova area di sedime, che dalle foto aeree appare a tratti discontinua, utilizzando specie tipiche locali della vegetazione ripariale, come salici, ontani, pioppi, che potrebbero essere messi a dimora già nelle fasi preliminari del progetto, in modo da creare una fascia tampone e di schermo dalle polveri sia in fase di cantiere che di gestione;
- g. si chiede di verificare la possibilità di ricreare sulla sponda in sinistra idrografica del Borro di Riofi, non gravata da infrastrutture, una fascia di vegetazione ripariale che ne migliori lo stato di corridoio ecologico, vista l'alterazione generata dalle opere per la costruzione della cassa di espansione;





- h. si chiede se sia prevista la predisposizione di un progetto di dettaglio degli interventi di recupero vegetazionale, curato da un esperto in materie naturalistiche/forestali/ambientali, che ne segua anche la realizzazione, in cui siano illustrate le specie utilizzate per le diverse tipologie vegetazionali, l'età delle piantule, i quantitativi previsti, la mescolanza, le fasi dei ripristini, i sestri di impianto, le cure colturali, etc.;
  - i. si ricorda che nei rinverdimenti va evitata la propagazione anche accidentale di specie alloctone invasive, quali ad esempio Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, etc., adottando pratiche idonee (es. lavatura dei mezzi meccanici) per evitare il trasporto involontario di semi, talee, rizomi, etc.
7. Al fine di valutare l'**impatto paesaggistico** dell'ampliamento proposto si ritengono necessarie le seguenti integrazioni:
- a. Andrà approfondito l'impatto paesaggistico dell'intervento rispetto a quanto indicato dal PIT/PPR, con particolare riferimento alla seconda invariante strutturale ed alle indicazioni per le azioni relative alle aree critiche per processi di artificializzazione, evidenziando l'impatto derivante dal prolungamento temporale della presenza della discarica;
  - b. andrà approfondita la fase di ripristino, motivando le scelte progettuali rispetto all'obiettivo di creazione di un ecosistema con valenza ecologica;
  - c. andranno predisposte delle sezioni di dettaglio riferite alle varie fasi indicate nell'Elaborato 2.08, che evidenzino lo stato di avanzamento temporale del ripristino dell'intera discarica, visto che negli elaborato progettuali è presente una sola tavola riportante le sezioni dello stato di ripristino della fase finale;
  - d. la fase di ripristino, contemporanea alla coltivazione della discarica, dovrà essere inserita anche nel cronoprogramma di cui all'Elaborato L, al fine di chiarire meglio le tempistiche con cui si realizzeranno gli interventi vegetazionali;
  - e. andrà specificato il sesto di impianto e l'età delle piante che saranno messe a dimora, in particolare per la ricostruzione del nuclei boscati, oltre ad indicare i tempi necessari previsti affinché la copertura vegetazionale assuma un valore ecosistemico;
  - f. andranno prodotti ulteriori fotosimulazioni e rendering, rappresentativi anche della fase gestionale e non solo riferiti allo stato finale. In particolare, con riferimento all'Elaborato 2.08, le fotosimulazioni dovranno rappresentare l'area anche durante le fasi 3 e 5. Dovranno anche rappresentare un numero maggiore di punti di ripresa e con riferimento alla documentazione fotografica dello stato attuale, Elaborato F.4, dovranno essere prodotte delle fotosimulazioni rispetto alle foto: 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19.
8. In merito alla **componente salute pubblica**, si chiede al Proponente di dare puntuale riscontro e integrare la documentazione presentata secondo quanto indicato dall'Azienda USL Toscana Sud Est nel proprio contributo istruttorio del 01/12/2020 (Prot. Reg. Toscana 0420050) nonché di dare riscontro alle richieste del Comune di San Giovanni Valdarno di cui al paragrafo 7. *Contributo n. 5: sottovalutazione dell'impatto sanitario* del contributo del 24/02/2021 (Prot. reg. 0081081).

### **C) Variante urbanistica e Permesso a Costruire**

1. per quanto riguarda gli elaborati redatti a supporto della prevista variante urbanistica, si rileva che l'area classificata a pericolosità G4 nel Piano Strutturale vigente, in quanto interessata da fenomeni di soliflusso generalizzato, è stata declassata a pericolosità G3 basandosi esclusivamente su osservazioni di campagna e mediante una verifica di stabilità (effettuata non nella situazione più



- gravosa con terreni saturi) senza mettere in atto un adeguato sistema di monitoraggio inclinometrico;
2. si rappresenta inoltre che l'attribuzione della pericolosità sismica S2 non è corretta ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 dal momento che l'area individuata come soggetta a fenomeni di instabilità quiescente deve essere inserita in pericolosità sismica S3;
  3. si segnala inoltre che le verifiche di stabilità contenute nella relazione geologica redatta a supporto del progetto e relative ai fronti di scavo della fase 2, in condizioni statiche, devono essere riviste mediante l'adozione di parametri geotecnici ridotti, secondo le NTC 2018, e deve essere adottato un coefficiente  $\gamma_r = 1,1$ . Analogo coefficiente  $\gamma_r = 1,1$  deve essere inserito anche nelle verifiche di stabilità dello stato attuale e di progetto in condizioni sismiche;
  4. dato atto che le previsioni in ampliamento interessano anche aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della l.r.65/2014 (rif. Tavola PS\_04\_Territorio rurale), nell'ambito dell'inquadramento della procedura di variante agli strumenti comunali si ritiene necessario inquadrare la stessa anche ai sensi dell'art.25 della legge regionale;
  5. in riferimento alla coerenza esterna della variante con la pianificazione sovraordinata, nell'ambito della quale vengono analizzati il PIT-PPR, il PTCP, il PGRA e il PAI, si osserva come la stessa sia trattata in maniera molto più ampia all'interno del SIA e si ritiene che le medesime considerazioni dovrebbero essere richiamate o riportate anche all'interno della relazione di variante;
  6. in riferimento alla coerenza con il PIT-PPR, vista la rilevanza dell'intervento collegato alla presente variante si ritiene necessario ampliare, ove pertinente, l'analisi di coerenza con le direttive effettuata a livello di ambito, con le indicazioni riportate nelle singole schede degli abachi delle invarianti strutturali di livello regionale. Ciò anche al fine di individuare ulteriori eventuali azioni di mitigazione dell'impatto nel contesto analizzato, sia nella fase di realizzazione che nella futura fase di ripristino;
  7. nell'ambito della coerenza interna, in riferimento al Piano Strutturale, si rileva che l'area oggetto di variante è compresa nei seguenti sottosistemi territoriali:
    - Sottosistema ambientale delle valli a bassa antropizzazione (rif. PS: Statuto del Territorio, sistema fondovalle e art. 10 della normativa tecnica);
    - Sottosistema ambientale delle colline del fronte ovest (rif. PS: Statuto del Territorio, sistema collina e art. 13 della normativa tecnica).All'interno di ogni sottosistema ambientale vengono individuate le invarianti strutturali, gli obiettivi di governo del territorio e linee programmatiche e strategie di pianificazione alle quali i singoli ambiti (in questo caso La produzione e Area agricola di collina) fanno riferimento. Si ritiene che la conformità al Piano Strutturale debba essere valutata anche in riferimento a quanto sopra descritto;
  8. in relazione all'area esterna al perimetro della zona F3\_SMA\_01, identificata nella Disciplina del Suolo come VS (verde di rispetto) le norme del regolamento urbanistico cui fare riferimento risultano essere:
    - l'art.69\_SOTTOZONE F3, Zona F3 sma01 nel quale si dispone che "Nell'area di rispetto a corona della zona non è ammessa alcuna nuova edificazione, essa dovrà essere piantumata a bosco con essenze autoctone".
    - L'art.75\_VERDE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE, nel quale si individuano tali aree come "pubbliche o private, identificate con apposita retinatura nelle tavole del RU, "di pertinenza":
      - di strade che svolgono un ruolo importante di valorizzazione del decoro urbano delle stesse;



- del reticolo dei fiumi, torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione tra le diverse parti del territorio...” e che dispone indicazioni specifiche nel merito delle due tipologie individuate.

Nella Variante si propone la modifica normativa dell’art.75 attraverso l’inserimento del seguente paragrafo:

“VS<sup>1</sup>: Aree di verde stradale in cui sono inibite nuove costruzioni, salvo la realizzazione di volumi tecnici e servizi tecnologici oltre alle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti perimetrata in F3 SMA 01.”

Per una lettura coerente delle norme, si ritiene necessario indicare che la proposta di modifica normativa contempli entrambi gli articoli in modo da definire in maniera univoca gli interventi previsti sia nella norma di dettaglio (art.69) che in quella generale (art. 75).

Si chiede che la relazione di variante venga integrata con i testi degli articoli così come risultanti a seguito della modifica;

9. si richiedono chiarimenti circa la tempistica prevista per il deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi dell’art. 169 della LR 65/2014;
10. così come indicato nel modello regionale della Relazione tecnica di asseverazione, si richiede la documentazione relativa al rispetto delle norme tecniche in materia di prevenzioni incendi.

#### **D) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**

Si chiede al Proponente di fornire le seguenti integrazioni/chiarimenti indicate dal Settore regionale Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti nel contributo istruttorio di cui alla nota Prot. 0090306 del 01/03/2021:

1. aggiornamento della relazione tecnica di progetto, nella quale devono essere riportati i riferimenti ai particolari costruttivi e alle tavole grafiche di progetto che illustrino nello specifico, le tecniche adottate per l’applicazione delle BAT di settore in adeguatezza al livello di progettazione definitiva richiesto dal procedimento;
2. descrizione dello stato di realizzazione delle coperture delle aree della discarica esistente in cui è conclusa la coltivazione, con annesso crono-programma di realizzazione della chiusura definitiva, nel rispetto di quanto riportato al par. 2.4.1 “Criteri generali” dell’all.1 al D.Lgs. 36/2003, così come modificato dal D.Lgs. 121/2020;
3. per quanto attiene il conferimento di rifiuti in operazioni di recupero si ritiene ammissibile esclusivamente:
  - a) l’utilizzo di materiali in sostituzione di materiali da ingegneria, compresi gli pneumatici fuori uso ai sensi del l’art. 6, comma 1, lettera m) del D.lgs.36/2003 e smi, purchè siano specificate le quantità totali e annue da utilizzare e le specifiche funzioni di utilizzo, oltre a una confronto delle caratteristiche prestazionali con quelle delle materie prime sostituite;
  - b) la FOS, come previsto dalla LR 25/98 e smi e dalla DGRT n. 878/2018, con il rispetto delle condizioni ivi definite;
4. il progetto deve prevedere indagini sui terreni che costituiscono la barriera geologica naturale, per verificarne la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2.4.2 del Dlgs. 36/2003 e smie al paragrafo 1.4. Le indagini devono essere eseguite sia sulle parti in piano che sulle parti in sponda dello scavo;
5. sopra la barriera geologica naturale deve essere realizzato il livello 2a di impermeabilizzazione artificiale, conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2.4.2 del Dlgs. 36/2003 e smi che devono essere verificati tramite adeguate prove e indagini;





6. le indagini di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni tecniche di cui al paragrafo 4.5 della DGRT 7 aprile 1998, n. 88 e ai paragrafi 7.4.3 e 7.4.4 della DCRG 21 dicembre 1999, n. 385 e delle vigenti NTC;
7. dimostrazione dell'adeguatezza del sistema di impermeabilizzazione in sponda ai dettami del D.Lgs. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs. 121/2020; devono essere ripresentate le tavole di progetto (per es. Tavv. 2.09, 2.10, 2.14, etc.) dove è riportata la sequenza dei geocompositi in sponda che non risultano coerenti alla relazione tecnica di progetto e al D.Lgs. 36/2003 e smi;
8. presentazione delle verifiche di stabilità effettuate sul pacchetto di geocompositi in sponda con l'individuazione del contatto più critico e del suo comportamento;
9. presentazione dei calcoli necessari a dimostrare l'equivalenza tra il geocomposito drenante di progetto da utilizzare sulle sponde e uno strato drenante di ghiaia di spessore 50 cm come da D.Lgs. 36/2003 e smi;
10. illustrazione, nella relazione tecnica e nelle tavole grafiche (pianta e sezioni), delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'argine di fondo (posizionamento, caratteristiche geometriche, risultati delle verifiche di stabilità e modalità di impermeabilizzazione);
11. definizione delle condizioni tecniche che impediscono o rendono non ottimale il trattamento in loco del percolato della discarica, così come richiesto al par. 2.3 "controllo delle acque e gestione del percolato" all'all.1 del D.Lgs. 36/2003.

#### **E) Provincia di Arezzo, Comune di San Giovanni, Comune di Loro Ciuffenna**

Si chiede al Proponente di fornire un riscontro alle considerazioni espresse nei pareri degli enti locali di seguito indicati, nonché di produrre l'eventuale documentazione integrativa ivi richiesta:

1. Provincia di Arezzo (prot. Reg.Tosc. n. 75009 del 22.02.2021);
2. Comune di San Giovanni Valdarno (prot. Reg.Tosc. n. 81081 del 24.02.2021);
3. Comune di Loro Ciuffenna (prot. Reg.Tosc. n. 83272 del 25.02.2021).

\*\*\*\*\*

La documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti e le osservazioni da parte del pubblico, sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, **tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente** presso lo scrivente Settore.

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.



Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

\*\*\*\*\*

Al Comune di Terranuova Bracciolini, al fine di una valutazione puntuale dell'area in rapporto ai criteri escludenti del PRB, si chiede un riscontro puntuale sull'effettiva distanza dell'area di intervento dal perimetro di centri abitati limitrofi, con particolare riferimento all'abitato di Santa Maria.

Al Settore Tutela delle acque e Costa della Regione Toscana si chiede di esprimere il proprio contributo con riferimento alla presenza del criterio penalizzante "Aree sensibili di cui all'art.91 del d.lgs. 152/06" presente nell'area di progetto.

Al Settore Pianificazione Regionale della Regione Toscana, che viene coinvolto adesso nel procedimento, si chiede un riscontro in merito alla richiesta sollevata dal Comune di Terranuova Bracciolini, in base alla quale "*dato atto che le previsioni in ampliamento interessano anche aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della l.r. 65/2014 (rif. Tavola PS\_04\_Territorio rurale), nell'ambito dell'inquadramento della procedura di variante agli strumenti comunali si ritiene necessario inquadrare la stessa anche ai sensi dell'art.25 della legge regionale*".

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

- (istruttore)	Dott. Marcello Bessi	<a href="mailto:marcello.bessi@regione.toscana.it">marcello.bessi@regione.toscana.it</a>	055/4382511
- (istruttore)	Ing. Silvia Spadi	<a href="mailto:silvia.spadi@regione.toscana.it">silvia.spadi@regione.toscana.it</a>	055/4385089
- (PO)	Ing. Anna Maria De Bernardinis	<a href="mailto:annamaria.debernardinis@regione.toscana.it">annamaria.debernardinis@regione.toscana.it</a>	055/4384219

Cordiali saluti.

**la Responsabile**  
**Arch. Carla Chiodini**

mb/ss/adb